



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

Dr. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dr. Edmondo Cacace	Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. P.U. 507/2024

promosso da

Curatela della Liquidazione Giudiziale "ANTICO FORNO srl" (Trib.Napoli R.G. n. 55/23) P.IVA 07351010637, in persona del curatore, avv. Francesco Scutiero, rappresentata e difesa in virtù di provvedimento reso dal G.D. (dr. Francesco Paolo Feo) in data 4.7.2024 dall'avvocato Giuseppina Gambardella;

nei confronti di

Giovanni POLVERINO, [REDACTED]

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;

rilevato che:

con ricorso depositato in data 18.9.2024 la curatela ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di Giovanni Polverino;

fissata l'udienza, e regolarmente costituito il contraddittorio, il debitore rimaneva contumace;

all'udienza di convocazione del 23.10.2024 il Tribunale si riservava la decisione;

affermata la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII, avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

OSSERVA

Il Tribunale ritiene sussistere tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

Ai sensi dell'art. 268, comma 1 CCII (e a differenza dell'originale disposizione dell'art.14 *ter* della L. n. 3/2012), la domanda di apertura della liquidazione controllata del debitore può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali, purché i crediti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria siano non inferiori a cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII.

Le norme sulla liquidazione controllata spesso rimandano ai principi cardine della liquidazione giudiziale (come suggerisce anche la collocazione normativa proprio nel Titolo V del CCII dedicata – appunto – alla liquidazione giudiziale).

Tale analogia consente di ritenere sussistente la legittimazione attiva della curatela ricorrente titolare, nei confronti di parte resistente, Giovanni Polverino, amministratore della società in liquidazione giudiziale, di un credito risarcitorio per € 395.319,00 derivante dagli atti di *mala gestio* di cui si è reso responsabile, credito che non necessita di una previa pronuncia accertativa ovvero di un titolo giudiziale, potendo costituire oggetto di accertamento incidentale in questa sede.

Infatti, in tema di legittimazione attiva ed alla necessità che il creditore istante sia provvisto di titolo esecutivo, in analogia ai principi che sorreggono la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, in mancanza di apposita disposizione espressa, si ritiene che il creditore istante non debba necessariamente essere provvisto di titolo esecutivo, poiché, al fine dell'accertamento dell'insolvenza secondo le regole tradizionali, rilevano la presenza del credito e la configurazione del mancato adempimento, non trovando invece rilevanza la presenza del titolo esecutivo, la cui natura rivela la propria importanza nelle procedure esecutive individuali e non collettive.

Non rileva, pertanto, che il credito risarcitorio vantato dalla curatela non risulti accertato in sede giudiziale, posto che si tratta di un valido ed attuale credito di natura risarcitoria che consegue direttamente dal fatto illecito ed è riconducibile al patrimonio

del danneggiato fin dal momento in cui si è verificato l'evento generatore della responsabilità civile. Il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato.

Nel caso di specie risulta provato dalla curatela istante che Polverino Giovanni, nella qualità di rappresentante legale di Antico Forno srl, non compariva innanzi al curatore né consegnava documentazione contabile, comportamento che, unitamente all'omesso deposito dei bilanci dal 2019, ha determinato un danno per dispersione dell'attivo nei confronti della società e dei creditori sociali.

Infatti l'omesso deposito dei documenti giustificativi del credito e la mancata collaborazione del rappresentante legale ha impedito l'attività di recupero da parte del curatore dei crediti risultanti in bilancio per un importo pari ad € 365.296,00; né sono stati reperiti gli altri elementi attivi, nel caso consistenti nelle rimanenze per € 9.120,00 e nelle immobilizzazioni materiali e finanziarie per € 20.903,00.

L'amministratore ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento. Il mancato rinvenimento dei beni da parte della curatela rappresenta la prova della loro dispersione, attesa l'impossibilità di risalire alle vicende sociali ante fallimento.

Pertanto risulta superato il limite dei debiti scaduti e non pagati emergenti dagli atti dell'istruttoria di € 50.000,00 richiesto dall'art. 268, comma 2, CCII. Inoltre, nel corso dell'istruttoria sono emersi debiti di natura previdenziale per € 36.533,99 e ruoli per € 8.361,42.

Quanto al requisito dell'insolvenza la curatela ha messo in evidenza l'irrisorio valore dei beni potenzialmente aggredibili: Polverino Giovanni risulta proprietario - esclusivamente - di un terreno in Pianura, (qualificato dapprima quale ente urbano) e di immobile su tale particella, identificato catastalmente quale F/6, ovvero in corso di accatastamento, di are 2 e centiare 50 al foglio 7, particella 1714 del Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, nonché titolare di un diritto di usufrutto su (a) appartamento in Napoli, alla via Ignazio Silone n. 39, località Pianura, con superfice catastale di mq 117, riportato nel Catasto al Foglio 5, Particella 879, subalterno 4; (b) locale interrato in Napoli, alla via Ignazio Silone n. 39, con superfice catastale di mq 193 e consistenza

di mq 135, riportato nel Catasto al Foglio 5, particella 879, subalterno 7; (c) terreno, qualità frutteto, della consistenza di are 2,90 in Napoli alla Località Masseria Lupara, riportato al Foglio 89, Particella 1421; (d) terreno, qualità frutteto, della consistenza di are 2,90 in Napoli alla Località Masseria Lupara, Foglio 89, particella 1422; (e) terreno, qualità frutteto, della consistenza di are 4,59, riportato nel Catasto al Foglio 89, Particella 1423. In definitiva, l'esposizione debitoria risulta significativamente superiore al patrimonio: la particella di terreno, in proprietà, risulta esigua e collocata in Pianura, ovvero in una zona periferica di Napoli, nel mentre il relativo fabbricato, come detto sussistente sulla medesima particella, è in corso di accatastamento e non se ne conosce la effettiva consistenza; non significativo appare, poi, il valore da attribuire al diritto di usufrutto, tenuto conto dell'età di Giovanni Polverino, nato nel 1942. Il Tribunale, verificata, dunque, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata,

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

Giovanni POLVERINO, [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato la dr.ssa Livia De Gennaro;

Liquidatore l'avv. Mario Ciani;

ORDINA

Al debitore al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., applicandosi l'art. 10, comma 3, CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 30.10.2023

Il Giudice est.

Dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente

Dr. Gian Piero Scoppa

V. 2.02.01.02 G. Ferrara -

Nepi, 15/11/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo